Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Giovanni COMITE	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60441** del ruolo generale proposto da:

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, Sebastiano Caruso, elettivamente domiciliato come in atti;

-appellante-

contro

xxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Calvo,

elettivamente domiciliato come in atti;

-appellata-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 357/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche, depositata il 23 novembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 14 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso della parte presente avv. Preden per l'appellante INPS. assente l'avv. Fabrizio Calvo per l'appellata, xxx

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso di primo grado la xxx Italiano ha chiesto che la quota di pensione a carico dell'INPS fosse liquidata (almeno sino al 31 dicembre 2011, ossia sino all'entrata in vigore della legge c.d. Fornero) con il sistema interamente retributivo e non già con quello misto.

A fondamento della sua domanda la sig.ra xxx ha addotto che, al 31 dicembre 1995, la sua anzianità contributiva era maggiore di 18 anni. Ai 16 anni di contribuzione versata alla Gestione pubblica entro il 31 dicembre 1995 occorreva aggiungere gli oltre 6 anni di contribuzione versata all'ENPAM. Secondo la ricorrente, al fine di valutare la consistenza dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ed individuare in relazione ad essa il sistema di calcolo della quota di pensione INPS (retributivo, a fronte di anzianità pari o superiore a 18 anni, misto, a fronte di anzianità inferiore a 18 anni), si doveva avere

riguardo non già alla sola anzianità accreditata presso la gestione esclusiva della Cassa Stato, ma anche a quella maturata presso la Cassa privata di categoria.

La Sezione regionale per le Marche ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha accertato il diritto dell'istante alla riliquidazione con il sistema retributivo della quota di pensione a carico dell'INPS.

2. L'Ente ha proposto appello, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si censura la sentenza per violazione dell'art. 1 della legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'Istituto si duole poiché la Sezione regionale ha ritenuto che, al fine di individuare il sistema di calcolo (misto o retributivo) da applicare alla quota di pensione a carico della Gestione pubblica INPS si dovesse tenere conto, nel conteggio della anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, non solo della contribuzione versata nella ridetta gestione pubblica, ma anche di quella versata nella Cassa professionale (ENPAM) di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996.

Secondo l'INPS, l'unica interpretazione coerente e sistematica dell'art. 1, co. 246, della legge n. 228/2012 è nel senso che le «*gestioni*» alle quali esso si riferisce sono quelle indicate dall'art. 1, co. 239, della legge n. 228/2012 nella sua originaria formulazione, ovvero l'AGO e le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa (gestioni, a loro volta, destinatarie della disposizione dell'art. 24, comma 2, della legge Fornero) e non anche le Casse professionali, per le quali la possibilità del cumulo è stata consentita in forza dell'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

4. L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza della censura proposta.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo, l'appellata ne propone una interpretazione in linea con quella adottata dal primo Giudice, ritenuta coerente con l'istituto del cumulo gratuito, finalizzato a non creare disparità di trattamento tra soggetti che, prima del 31 dicembre 1995, hanno svolto attività lavorativa, versando contributi presso l'Assicurazione generale obbligatoria, e soggetti, come l'appellata, che hanno versato contributi presso altre casse, nella specie presso l'ENPAM.

A fronte del tenore testuale delle disposizioni di legge applicabili, ed in mancanza di ragioni sistematiche che possano sostenere una diversa interpretazione di esse, l'appellata ha concluso che - contrariamente a quanto sostenuta dall'INPS - l'attuale assetto normativo consenta di considerare, ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione tra quelli contemplati dall'art. 1, commi 12 e 13, della l. 335/1995, anche i periodi assicurativi presso gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994.

All'udienza odierna, le parti presenti hanno insistito come da relative conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'appello è fondato e va accolto

Il Collegio non ignora che la questione controversa nel presente giudizio è oggetto di un contrasto giurisprudenziale, ma ritiene di condividere la tesi opposta a quella fatta propria dal giudice di primo

grado, privilegiando l'opzione ermeneutica che maggiormente assicura la coerenza interna della complessiva disciplina del cumulo contenuta nei commi da 239 a 248 dell'art. 1 della legge 228/2012 (cfr. Corte Conti, Sez. III App., n. 228 del 2024; Corte Cont. App. Sicilia, n. 19 del 2023).

A tal fine, occorre integrare l'interpretazione letterale con l'interpretazione logica, in base all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, ricercando la necessaria correlazione tra le diverse disposizioni appena richiamate perché solo dalla stretta connessione di quel blocco di norme che unitariamente regolamenta il cumulo è possibile risolvere la questione posta dall'appellante.

Giova dunque valutare il contesto in cui si colloca la disposizione da interpretare (Sez. III Centr., sent. n. 66/2020), di per sé dotato di intima coerenza, in modo da evitare interpretazioni contraddittorie, nell'ambito di un singolo documento normativo, suscettibili di rendere la norma controversa incoerente con il sistema delineato dal legislatore (Corte costituzionale sent. n. 85/2013).

Reputa il Collegio che il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la *fictio iuris* del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto ad un'unica pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in

relazione alle anzianità contributive maturate all'interno di ciascuna di esse e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Tale ultima disposizione porta, altresì, ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse.

In ossequio al principio di coerenza logico-sistematica dell'istituto e dell'ordinamento di settore in cui esso è collocato (cfr. par. da 2.2. a 2.5.), si ritiene che la previsione del comma 246 vada riferita ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95 ovvero alle gestioni di competenza INPS ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti.

Diversamente considerando, infatti, si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili (data l'autonomia di cui godono le casse previdenziali private, a mente dell'art. 3, c.12, della legge n. 335/1995) in violazione della stessa ratio dell'istituto del cumulo. D'altronde, la perdurante possibilità per gli interessati di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione è un ulteriore argomento a sostegno della tesi ora esposta ove, di contro, la prospettazione di parte appellante condurrebbe irragionevolmente al conseguimento dei medesimi benefici ottenibili con la ricongiunzione senza la corresponsione del relativo onere e senza il trasferimento della correlata contribuzione presso l'INPS.

A ciò si aggiunga che al pensionato continuerebbe ad essere corrisposta la quota a carico della Cassa professionale, con una evidente e non consentita duplicazione di utilità, posto che le anzianità ivi maturate sarebbero state, al contempo, valutate dall'INPS per il calcolo della quota di pensione a proprio carico.

Ancora, va precisato che l'invocato sistema di calcolo ex art. 1, c. 13, della legge 335/1995 si applica solo ai periodi maturati nelle gestioni dell'INPS, per effetto del richiamo contenuto nel comma 13 al comma 6 del medesimo articolo il quale, nell'introdurre il nuovo criterio di computo di tipo contributivo (con i temperamenti previsti dai commi 12 e 13 per la graduale applicazione della nuova disciplina), lo circoscrive espressamente alle sole pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Sotto diverso profilo, la diversità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti è del tutto ragionevole, considerata l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, sussistendo oggettive diversità strutturali nella disciplina delle casse previdenziali dei liberi professionisti e in quella delle 20 casse gestite dall'INPS (Cfr. Corte cost. n. 92/2009).

Conclusivamente, va quindi affermato che l'ente previdenziale appellante ha correttamente applicato il sistema di calcolo di tipo *"misto"* alla pensione dell'appellante, non avendo la stessa maturato 18 anni di contributi presso le gestioni previdenziali INPS. Per tutte le ragioni esposte, l'appello è fondato e merita di essere accolto.

Si dispone la compensazione delle spese in ragione della

controvertibilità della questione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE L'APPELLO

n. 60441 dell'INPS

e per l'effetto

RIFORMA

la sentenza n. 357/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche, depositata il 23 novembre 2021

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
dr. Marco Fratini	dr. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 04/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dr. Tammaro MAIELLO

f.to digitalmente

Roma, 04/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 04/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente